

N. 00780/2015 REG.PROV.CAU.  
N. 01776/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2015, proposto da:

Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Paolini in Firenze, Via F. Puccinotti 30;

*contro*

Comune di Massa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Panesi e Manuela Pellegrini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Domenico Iaria in Firenze, Via dei Rondinelli 2;

Regione Toscana;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- dell'atto adottato dalla Conferenza di servizi svoltasi presso il Comune di Massa Settore SUAP e Sviluppo Economico in data 25.08.2015 prat. n. 22196 ed avente ad oggetto "Richiesta autorizzazione installazione impianto telefonia cod. MS5B - MS Ospedale sulla copertura fabbricato NOA Via Enrico Mattei - Soc. Telecom Italia spa";- annullamento e/o disapplicazione del Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile approvato con atto del Consiglio Comunale di Massa

n. 31 del 23.04.2015, di cui si chiede del pari l'annullamento e/o la disapplicazione, nella parte in cui impediscono e/o precludono alla ricorrente la installazione dell'impianto telefonia "MS Ospedale" cod. MS5B sul fabbricato dell'ospedale in Via Enrico Mattei (inclusa, quindi, pag. 65 del predetto Piano);- e, ove occorrer possa, del parere adottato dal Settore Ambiente del Comune di Massa in data 8.06.2015 prot. n. 27270 nonche' dell'atto (e del relativo all.) adottato dal Comune di Massa Settore 5 Edilizia SUAP e Sviluppo Economico Politiche Tributarie-Ambientali, in data 30.06.2015 prot. 2015/00030995 nonche' della comunicazione di avvio del procedimento di diniego adottata dal Comune di Massa Settore 5 Edilizia SUAP e Sviluppo Economico con cui la predetta Amministrazione comunicava alla ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, quindi, dell'atto della predetta Amministrazione dell'1.07.2015;- nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che, a norma dell'art. 11 della legge regionale toscana n. 49/2011, è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo che essa risulti la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad

assicurare la funzionalità del servizio;

- che, in linea di principio, nessuna illegittimità è pertanto ravvisabile nel piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile del Comune di Massa, nella parte in cui non prevede la localizzazione di antenne sul tetto del nuovo ospedale, presso il quale il Comune ha ritenuto di garantire la copertura del servizio di telefonia mobile mediante l'individuazione di due localizzazioni alternative;

- che la società ricorrente non svolge alcuna considerazione intorno al tema dell'esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche, cui il legislatore regionale condiziona espressamente la possibilità di derogare al richiamato divieto di installazione, né dimostra che la localizzazione sul tetto dell'ospedale costituisca l'unica soluzione idonea ad assicurare la funzionalità del servizio, ovvero che sarebbe la stessa funzionalità della rete a venire pregiudicata dalla localizzazione presso uno dei siti individuati dal piano comunale: le misure e i rilievi di parte allegati dalla ricorrente risultano, infatti, puntualmente confutati dalla nota tecnica depositata dal Comune *sub* 9), ove si attesta la sostanziale equivalenza dei siti, di modo che le contestazioni sul punto non permettono allo stato di ritenere provate, neppure in termini di verosimiglianza, le condizioni per la deroga di cui all'art. 11 comma secondo della l.r. n. 49/2001, cit., ovvero quelle di cui al successivo comma terzo dello stesso art. 11;

- che la ragionevolezza dell'operato dell'amministrazione resistente non è inficiata dalla circostanza che i siti individuati dal piano, peraltro già in corso di utilizzazione da parte di altri gestori, ricadano in area a pericolosità idraulica elevata, trattandosi di manufatti che, per le loro caratteristiche, non presentano particolari controindicazioni rispetto a quel tipo di ubicazione;

- che, per le ragioni esposte, il gravame non può essere favorevolmente deliberato, da ciò discendendo il rigetto della domanda cautelare e la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) respinge la

domanda cautelare e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)